



# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

## Direttiva 11-ter/2022/DGTNE

- A Uffici Motorizzazione Civile di Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona e rispettive Sezioni coordinate  
Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate  
Uffici di supporto 1 e 2  
e p.c. OO.SS. CISL FP, FP CGIL, UIL PA, FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP, USB PI, FLP

### LORO SEDI

**Oggetto:** Misure di semplificazione, efficientamento e uniformazione dell'azione amministrativa.

Con riferimento alle disposizioni impartite con Direttiva 11/2022/DGTNE (prot. 84988 del 21.04.2022) e con Direttiva 11-bis/2022/DGTNE (prot. 89133 del 28.04.2022), tenuto conto delle richieste avanzate da parte delle OO.SS. ed al fine di meglio definire e calibrare il perimetro d'intervento, si ripropone il testo integrale della direttiva con le opportune modifiche.

Conseguentemente, le Direttive 11/2022/DGTNE e 11-bis/2022/DGTNE sono abrogate e sostituite dalla presente.

§ § § § §

In considerazione delle innovazioni introdotte dall'Amministrazione, oramai da diverso tempo, in materia di strong authentication e firma digitale e di quelle più recenti in materia di pagamento dei diritti previsti per le pratiche di motorizzazione tramite il sistema PagoPA, nonché dell'esigenza di razionalizzare, semplificare ed efficientare l'erogazione di alcuni servizi di primario interesse per i fruitori finali, nelle more di eventuali successive diverse disposizioni che dovessero intervenire da parte del Dipartimento per la mobilità sostenibile o della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, sentiti i Dirigenti degli Uffici di questa Direzione Generale Territoriale, con **decorrenza 01.05.2022**, saranno operative le disposizioni appresso indicate, fatte salve quelle eventualmente non applicabili in ragione di una precedente programmazione.

### **1. Istanze per il conseguimento della patente di guida**

Tutte le istanze per il conseguimento della patente di guida presentate dagli operatori professionali attraverso la c.d. procedura "Prenota fogli rosa" (cfr. circolare prot. A4977/60D7 del 14.05.1996),

tenuto conto della dematerializzazione del certificato medico, dell'acquisizione della fotografia del candidato a cura del medico certificatore e della digitalizzazione del pagamento dei prescritti diritti tramite il sistema PagoPA, **non necessitano più della materiale presentazione del Mod. TT2112 all'Ufficio, il giorno successivo a quello della registrazione della richiesta nel sistema informativo del CED Motorizzazione.**

La responsabilità sul corretto inserimento dei dati è rimessa esclusivamente all'operatore professionale.

Per i candidati affetti da sordomutismo, al fine di sostenere l'esame per il conseguimento delle patenti delle categorie A1, A2, A, B1 e B (anche speciali) con il metodo orale, è necessario presentare all'Ufficio apposita domanda (non in bollo), da allegare al Mod. TT2112 già inoltrato telematicamente attraverso la c.d. procedura "*Prenota fogli rosa*", nella quale dovrà essere specificata l'intenzione di farsi assistere, a proprie spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.

## **2. Esame teorico (QUIZ informatizzato) per il conseguimento della patente di guida**

**L'ammissione all'esame teorico (QUIZ informatizzato) dei candidati al conseguimento della patente di guida, non è vincolato alla presentazione del Mod. TT2112.** L'identificazione del candidato potrà essere effettuata sulla base delle risultanze del sistema informativo accessibile attraverso la procedura d'esame (dati anagrafici e fotografia) previa esibizione di un valido documento d'identità in corso di validità, atteso che l'esibizione del Mod. TT2112 non offre alcuna garanzia aggiuntiva in ordine a detto adempimento.

Nel caso si verifichi una discordanza (sanabile) tra i dati registrati nel sistema informativo del CED Motorizzazione e quelli rilevati dal documento d'identità del candidato ascrivibile ad una delle fattispecie appresso individuate (**elenco esaustivo**), il candidato potrà comunque essere ammesso a sostenere l'esame, previa informazione del medesimo e annotazione nel sistema informativo (quale nota per il candidato) dell'obbligo di regolarizzare l'anagrafica prima dell'esame pratico:

- disallineamento, per i cittadini stranieri, del dato relativo al luogo di nascita (città, Stato, lingua in cui è scritto sul passaporto estero);
- difformità del cognome e/o del nome e/o del luogo di nascita per mera inversione di alcuni caratteri, a condizione che non risulti inficiata la corretta identificazione del candidato;
- fotografia apparentemente non conforme agli standard ICAO ma che consente l'inequivocabile individuazione della persona ritratta.

La sostanziale difformità tra l'anagrafica registrata nel sistema informativo del CED Motorizzazione e quella evidenziata sui documenti esibiti (es: foto di altro soggetto, cognome e/o nome e/o luogo di nascita completamente diverso) rappresenta una discordanza non sanabile e comporta la non ammissione del candidato all'esame.

**La trascrizione dell'esito dell'esame sul Mod. TT2112 è da ritenersi non più necessaria**, stante l'automatica registrazione e certificazione nel sistema informativo del CED Motorizzazione al termine della prova, attraverso le credenziali dispositive OTP del funzionario esaminatore.

Al fine di beneficiare del supporto audio, sia nel caso sia stato già richiesto all'atto della presentazione dell'istanza per il conseguimento della patente di guida sia nel caso venga richiesto all'atto dell'esame, il candidato dovrà presentare la documentazione appresso specificata (secondo il caso che ricorre):

### a) candidati privi di licenza di terza media:

prima prova d'esame: domanda in bollo (originale + fotocopia) contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non aver conseguito la licenza di terza media. Sulla domanda dovrà

essere riportata la marca operativa della richiesta d'esame;

seconda prova d'esame: fotocopia della domanda in bollo contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non aver conseguito la licenza di terza media, recante la marca operativa della richiesta d'esame;

b) candidati privi di cittadinanza italiana:

prima prova d'esame: domanda in bollo (originale + fotocopia) contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. Sulla domanda dovrà essere riportata la marca operativa della richiesta d'esame;

seconda prova d'esame: fotocopia della domanda in bollo contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta, recante la marca operativa della richiesta d'esame;

c) candidati privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media:

prima prova d'esame: domanda in bollo (originale + fotocopia) contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non aver conseguito titolo di studio equipollente alla licenza di terza media. Sulla domanda dovrà essere riportata la marca operativa della richiesta d'esame;

seconda prova d'esame: fotocopia della domanda in bollo contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non aver conseguito titolo di studio equipollente alla licenza di terza media, recante la marca operativa della richiesta d'esame.

Del pari, anche la richiesta di beneficiare del supporto audio/video in lingua straniera (attualmente tedesco e francese), qualora non richiesto all'atto della presentazione dell'istanza per il conseguimento della patente di guida, potrà essere presentata al momento dell'esame. In tal caso il candidato dovrà presentare specifica domanda integrativa in bollo (originale + fotocopia).

La fattispecie che ricorre, tra tutte quelle sopra elencate, dovrà essere annotata nel sistema informativo (quale nota per il candidato).

L'originale della domanda in bollo, che in nessun caso dovrà essere registrata a protocollo, essendo già stata abbinata alla marca operativa della richiesta d'esame, sarà ritirata dal funzionario esaminatore che, al termine della sessione d'esame, provvederà a consegnarla all'Ufficio, secondo le indicazioni impartite a livello locale, ai fini delle eventuali successive verifiche, anche a campione. Anche la fotocopia della suddetta domanda (presentata all'atto della seconda prova d'esame) dovrà essere ritirata dal funzionario esaminatore per essere consegnata all'Ufficio ai fini delle eventuali successive verifiche, anche a campione.

### **3. Esame pratico per il conseguimento della patente di guida**

**L'ammissione all'esame pratico** dei candidati al conseguimento della patente di guida, previa identificazione attraverso un valido documento d'identità in corso di validità, **è subordinata alla presentazione del Mod. TT2112 completo di tutta la documentazione di rito, compresa la ricevuta del certificato medico dematerializzato** (con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale rispetto alla data della marca operativa), **unitamente all'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122 del C.d.S.** (c.d. foglio rosa).

Ai fini di quanto sopra, tenuto conto che la dematerializzazione del certificato medico è intervenuta

medio tempore rispetto al periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 (31.01.2020 – 31.03.2022), i certificati medici rilasciati nel suddetto periodo sono validi fino al 29.06.2022 (90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).

Per i cittadini di provenienza extra UE, il documento di identità (carta d'identità o altro documento equipollente, compreso il passaporto estero) deve essere accompagnato dal permesso di soggiorno. Al riguardo è da considerare valida a tutti gli effetti, la ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Le semplici ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno non sono da ritenersi valide per i fini di cui sopra.

Si richiama l'attenzione del personale esaminatore sulla necessità che i dati anagrafici riportati sul documento d'identità esibito coincidano con quelli del permesso di soggiorno e con quelli del Mod. TT2112 e, conseguentemente, della patente di guida predisposta dall'Ufficio, con la sola eccezione, per i cittadini stranieri, del luogo di nascita (vedi precedente paragrafo 2). Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno.

In caso di difformità non riconducibili a responsabilità dell'Amministrazione e/o che inficino le verifiche ex art. 120 del C.d.S. (requisiti morali), il candidato non potrà essere ammesso a sostenere la prova.

Nel caso in cui gli esami si svolgano presso le "sedi predisposte" delle autoscuole o dei centri d'istruzione automobilistica, fermo restando che la località d'esame deve sempre essere stata preventivamente riconosciuta tecnicamente idonea dall'Ufficio/Sezione territorialmente competente, è onere dell'esaminatore accertare la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento della predetta **idoneità tecnica** (circuiti e aree urbane), prima e durante lo svolgimento delle prove, affinché sia costantemente garantita la legittimità dei provvedimenti adottati. Laddove i circuiti previsti nell'ambito delle prove d'esame per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A e B1 siano ubicati in aree dove non è stato possibile realizzare la preventiva marcatura sulla pavimentazione stradale della corretta posizione dei coni, sarà cura dell'Ufficio/Sezione territorialmente competente prevedere una congrua riduzione del numero di prove d'esame affinché l'esaminatore possa procedere, prima dell'inizio delle stesse, alla verifica del tracciato.

Al riguardo (prove d'esame per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A e B1), tenuto conto delle previsioni dell'art. 19 della legge 870/1986, al fine di assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori professionali, resta esclusa a questi ultimi, nelle sedute di esame in "conto privato", la possibilità di avvalersi dei circuiti presenti presso gli Uffici/Sezioni di questa Direzione Generale Territoriale.

Di contro, le autoscuole o i centri d'istruzione automobilistica che non dispongono di aree attrezzate idonee allo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A e B1 (secondo il caso che ricorre) potranno far svolgere gli esami ai propri candidati nelle sedute organizzate dall'Ufficio/Sezione secondo l'ordinaria programmazione. Resta categoricamente esclusa la possibilità di utilizzo dei circuiti presenti presso gli Uffici/Sezioni di questa Direzione Generale Territoriale per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche da parte dei soggetti in parola.

#### 4. Nastri operativi

Per le operazioni di maggiore impatto sull'organizzazione dell'attività operativa dell'Ufficio, i nastri operativi dovranno essere convenientemente rimodulati al fine di **massimizzare il numero di prove per singolo turno di lavoro**, sia in sede sia fuori sede ("conto privato") e conseguentemente ridurre, a parità di risultato, il numero di impegni giornalieri del personale operatore.

Nel riassumere le durate delle singole prove d'esame **teorico** a quiz informatizzato per il conseguimento della patente di guida, la possibilità di organizzare sedute di esame miste è rimessa all'attenta valutazione dell'Ufficio/Sezione, tenuto conto della inopportunità, per i fini di cui sopra, di aggregare prove che prevedono durate diverse, laddove non necessitate:

- categoria AM 25 minuti;
- categorie A1, A2, A, B1, B, BE 20 minuti (D.M. 27.10.2021);
- categoria C197 20 minuti;
- categoria C1 20 minuti;
- categoria C 40 minuti;
- categoria C (se titolare di C1) 20 minuti;
- categoria D1 20 minuti;
- categoria D 40 minuti;
- categoria D (se titolare di D1) 20 minuti.

Per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, BE, i candidati affetti da DSA avranno a disposizione 40 minuti anziché 20.

Per il conseguimento delle patenti di tutte le altre categorie, i candidati affetti da DSA avranno a disposizione un extra tempo pari a 10 minuti.

Parimenti, nel riassumere le durate delle singole prove d'esame **pratico** per il conseguimento della patente di guida, la possibilità di organizzare sedute di esame miste (in sede e/o fuori sede) è rimessa all'attenta valutazione dell'Ufficio/Sezione, tenuto conto della inopportunità, per i fini di cui sopra, di aggregare prove che prevedono durate diverse, laddove non necessitate:

- categoria AM 30 minuti;
- categorie A1, A2, A 30 minuti (cfr. circolare prot. 28822/23.3.5 del 19.09.2019);
- categoria B1 40 minuti (cfr. circolare prot. 28823/23.3.5 del 19.09.2019);
- categoria B 40 minuti (cfr. circolare prot. 28819/23.3.5 del 19.09.2019);
- categoria B96 40 minuti (cfr. circolare prot. 28824/23.3.5 del 19.09.2019);
- categoria BE 40 minuti (cfr. circolare prot. 28820/23.3.5 del 19.09.2019);
- categorie C1, C, C1E, CE 60 minuti;
- categorie D1, D, D1E, DE 60 minuti.

#### 4.a **Attività ordinaria in sede**

Considerato che la durata ordinaria di un **turno di lavoro antimeridiano** è pari a 6 ore e quella di uno **pomeridiano** è pari a 3 ore, si indicano per alcune tipologie di esame in sede, gli standard operativi minimi che dovranno essere assicurati:

- esami a **QUIZ informatizzato** patenti A1/A2/A/B1/B:  
mattina 5 turni da 40' cadauno;  
pomeriggio 3 turni da 40' cadauno;  
*nelle sedute antimeridiane il numero di turni d'esame potrà essere convenientemente aumentato nel caso in cui si dovesse rendere necessario ridurre i tempi d'attesa delle prenotazioni (numero di giorni tra la data della marca operativa e la data del primo esame prenotato)*
- esami di guida AM-A1/A2/A:  
mattina 11 candidati;  
pomeriggio 5 candidati;  
*detti standard possono essere convenientemente ridotti negli Uffici/Sezioni che non hanno una pista stabilmente allestita, al fine di tenere in debita considerazione il tempo necessario all'approntamento della stessa;*
- esami di guida B1:  
mattina 9 candidati;  
pomeriggio 4 candidati;  
*detti standard possono essere convenientemente ridotti negli Uffici/Sezioni che non hanno*

*una pista stabilmente allestita, al fine di tenere in debita considerazione il tempo necessario all'approntamento della stessa;*

- esami di guida B:  
mattina 9 candidati;  
pomeriggio 4 candidati;
- esami di guida patenti superiori:  
mattina 6 candidati;  
pomeriggio 3 candidati.

#### **4.b Attività straordinaria fuori sede (“conto privato”)**

Per le attività che vengono svolte fuori sede (“conto privato”) in orario straordinario, la durata di un **turno di lavoro antimeridiano** è stabilita in 6 ore (sabato mattina) e quella di uno pomeridiano è stabilita in 4 ore, al netto, in entrambi i casi, dei tempi di viaggio (tempo di trasferimento dalla sede dell’Ufficio alla località d’esame e viceversa). Per particolari esigenze, i turni di lavoro pomeridiani potranno essere convenientemente allungati purché l’intera missione (lavoro più viaggio) termini **entro le ore 22:00**.

Conseguentemente gli standard operativi minimi che dovranno essere assicurati per alcune tipologie di esame, sono i seguenti:

- esami di guida AM-A1/A2/A:  
mattina 12 candidati (*con le eventuali eccezioni di cui precedente paragrafo 3*);  
pomeriggio 8 candidati (*con le eventuali eccezioni di cui precedente paragrafo 3*);
- esami di guida B1-B:  
mattina 9 candidati;  
pomeriggio 6 candidati;
- esami di guida patenti superiori:  
mattina 6 candidati;  
pomeriggio 4 candidati.

#### **4.c Attività ordinaria fuori sede (“conto privato”)**

Per le attività che vengono svolte fuori sede (“conto privato”) in orario ordinario, al fine di uniformare le modalità organizzative, si dispone che la durata del **turno di lavoro antimeridiano** sia pari a 6 ore, compreso il tempo di viaggio (tempo di trasferimento dalla sede dell’Ufficio alla località d’esame e viceversa). Il numero di prove d’esame sarà conseguentemente calcolato tenendo conto delle durate unitarie delle singole prove sopra individuate.

Resta esclusa la possibilità di effettuare attività operativa fuori sede (“conto privato”) in orario esclusivamente ordinario nei pomeriggi delle giornate di rientro pomeridiano per evidente antieconomicità dell’azione amministrativa. In queste giornate (c.d. giornate lunghe), di contro, in alternativa alla sola seduta operativa antimeridiana, potranno essere organizzate sedute operative che prevedono un **turno di lavoro** pari a 9 ore (mattina + pomeriggio), comprensivo del tempo di viaggio (tempo di trasferimento dalla sede dell’Ufficio alla località d’esame e viceversa) esclusa la pausa pranzo. Il numero di prove d’esame, come sopra, sarà conseguentemente calcolato tenendo conto delle durate unitarie delle singole prove.

#### **4.d Attività ordinaria e straordinaria fuori sede (“conto privato”)**

In alternativa a quanto previsto al precedente punto 4.c, nei pomeriggi delle giornate di rientro pomeridiano, potranno essere organizzate attività fuori sede (“conto privato”) in conformità con quanto previsto al punto 4.b. Le attività così organizzate prevedono che il **turno di lavoro**, la cui durata è stabilita pari a 4 ore, al netto dei tempi di viaggio (tempo di trasferimento dalla



sede dell'Ufficio alla località d'esame e viceversa), contribuisca al completamento dell'orario giornaliero (es. una missione di 6 ore, 4 di esame e 2 di viaggio, è calcolata per 3 ore lavoro ordinario e per 3 ore lavoro straordinario).

Lo svolgimento delle attività in parola è limitato al personale che a tal proposito si è reso disponibile.

In altre parole, nelle giornate di rientro pomeridiano, rimane possibile effettuare attività operativa fuori sede ("*conto privato*") in parte in orario ordinario (3 ore) e nella restante parte in straordinario, nel caso in cui il dipendente abbia dato la propria disponibilità, al fine di poter organizzare sedute operative che prevedano lo svolgimento di un totale di 4 ore di attività operativa, al netto dei tempi di viaggio.

#### **4.e Attività tecniche (revisioni e visite e prove)**

Per l'espletamento delle operazioni tecniche sui veicoli (revisioni e visite e prove) le indicazioni di cui ai precedenti punti 4.b, 4.c e 4.d sono da intendersi integralmente mutate.

### **5. Approvazione verbali d'esame e slot operazioni tecniche**

I verbali d'esame relativi a qualsiasi tipologia di abilitazione (patente di guida, patente nautica, CQC, CAP, CFP ADR, etc.) e gli slot delle operazioni tecniche sui veicoli (revisioni e collaudi) dovranno essere approvati, con riferimento alla data d'esame, in conformità ai seguenti limiti temporali:

- |  |            |
|--|------------|
| • teoria per il conseguimento/revisione della patente di guida | 3 giorni;  |
| • guida per il conseguimento/revisione della patente di guida  | 10 giorni; |
| • CQC  | 5 giorni;  |
| • CAP  | 5 giorni;  |
| • CFP ADR  | 5 giorni;  |
| • revisioni e collaudi   | 3 giorni.  |

I termini sopra individuati sono da intendersi come **giorni lavorativi** (il sabato, per i fini che qui interessano, è un giorno non lavorativo) e nel computo non è da considerare la data dell'attività operativa (es. esami quiz del MARTEDI' si approvano il GIOVEDI' precedente).

### **6. Turni giornalieri di servizio**

Per evidenti ragioni di trasparenza e prevenzione della corruzione, al fine di assicurare la più ampia rotazione del personale tra tutte le attività per le quali questi risulta abilitato, la predisposizione dei turni giornalieri di servizio dovrà avvenire attraverso specifici software, anche di produzione interna. Resta in ogni caso esclusa la possibilità, fatti salvi i casi eccezionali e come tali non regolati dalle presenti disposizioni, di procedere agli abbinamenti con metodi di natura pratica.

Con cadenza settimanale il personale dovrà essere informato degli impegni relativi alla settimana successiva. Detta informazione riguarderà esclusivamente le giornate e le fasce orarie (mattina e/o pomeriggio), riferite alla settimana successiva, in cui ciascun dipendente risulterà impegnato fuori sede, senza alcuna evidenza del tipo di attività e/o della località di svolgimento della medesima.

La pubblicazione dei turni giornalieri di servizio e la conseguente comunicazione al personale dei propri impegni operativi (attività e località) non potrà avvenire prima dell'ultimo giorno lavorativo che precede quello cui il turno si riferisce.

Al riguardo, tenuto conto delle diffuse collaborazioni che esistono tra Uffici e della contingente presenza di "*esaminatori ausiliari*", al fine di consentire il regolare svolgimento di tutte le attività programmate in coerenza con le indicazioni impartite, i verbali degli esami pratici di guida (unitamente alle patenti di guida predisposte dall'Ufficio) dovranno essere ritirati dalle autoscuole o dai centri d'istruzione automobilistica assegnatari delle sedute d'esame, prima della data di

svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni che saranno impartite in ambito locale da ciascun Ufficio/Sezione. Alcun adempimento è quindi posto in capo al funzionario esaminatore designato, in ordine al ritiro del verbale d'esame.

Sono esclusi dalla regolamentazione del presente paragrafo gli impegni relativi all'attività ispettiva che, in quanto tale, proprio per la sua natura accertativa del corretto operare dei soggetti vigilati, è integralmente sottratta a qualsiasi forma di pubblicità preventiva: i funzionari incaricati dell'espletamento di queste attività saranno informati solo a ridosso della stessa, compatibilmente e coerentemente con l'organizzazione dell'Ufficio/Sezione.

## 7. **Apertura sportelli**

Nonostante gran parte delle formalità amministrative di competenza dell'Amministrazione vengano oggi rese mediante procedure digitali, si ritiene necessario, al fine di rendere fruibili all'utenza le residuali pratiche che ancora devono essere gestite con la tradizionale modalità analogica, che ogni Ufficio assicuri, con regolarità, l'apertura al pubblico dei propri sportelli.

Conseguentemente, e tenuto conto delle ulteriori numerose incombenze operative connesse con l'espletamento dei primari compiti di interesse collettivo (revisioni dei veicoli e rilascio delle abilitazioni alla guida), **si dispone che, allo stato, gli sportelli dei singoli Uffici siano aperti al pubblico, 2 (due) giorni a settimana, fermo restando che il ricevimento deve avvenire esclusivamente su appuntamento**. I giorni di apertura individuati e le procedure per prendere l'appuntamento dovranno essere oggetto di adeguata pubblicità ai cittadini ed all'utenza professionale.

Parimenti, gli operatori professionali (autoscuole e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) potranno accedere liberamente agli Uffici, tutti i giorni della settimana, la mattina, secondo gli orari stabiliti in ambito locale da ciascun Ufficio/Sezione, per depositare e/o ritirare dagli **armadi casellario** presenti presso ciascuna sede, le formalità di competenza.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.  
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.  
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est.*

Il Direttore Generale  
*Dott. Ing. Paolo AMOROSO*





# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

**Direttiva 16/2022/DGTNE**

A Uffici e rispettive Sezioni coordinate  
della Direzione Generale Territoriale  
del Nord-Est

Centro Prove Autoveicoli di Bologna  
e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.

## **SOMMARIO**

1. **PREMESSA**
2. **CAMPO DI APPLICAZIONE**
3. **COMPETENZA TERRITORIALE**
4. **ORGANISMI DI FORMAZIONE**
5. **FORMAZIONE INIZIALE**
6. **FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO**
7. **COMMISSIONI D'ESAME**
8. **ESAME DI ABILITAZIONE**
9. **ISCRIZIONE AL RUI**
10. **AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE**
11. **VIGILANZA**

### 1. **PREMESSA**

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (G.U. 17.06.2017, n. 139), è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2014/45/UE del 03.04.2014, "Relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE".

Detto decreto, come è noto, ha introdotto, tra l'altro, la definizione di **ispettore** (persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli), quella di **centro di controllo** (pubblico o privato), quella di **autorità competente** (Direzione generale per la motorizzazione oggi Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione) e quella di **organismo di supervisione** (Direzioni Generali Territoriali).

Attraverso l'accordo 17 aprile 2019, n. 65/CSR, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati definiti i **programmi dei**

**corsi di formazione** degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 (G.U. 28.01.2020, n. 22), è stato istituito il **Registro Unico degli Ispettori di revisione** (RUI).

L'art. 80 del Codice della Strada, come da ultimo modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. 09.11.2021, n. 267), ha quindi reso possibile l'effettuazione delle revisioni periodiche, oltre che dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (**veicoli leggeri**), anche dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi (**veicoli pesanti**), oltre che dagli Uffici della Motorizzazione Civile anche da parte di operatori economici privati (d'ora in avanti **operatori autorizzati**), previa autorizzazione, avente durata quinquennale, rilasciata dalla amministrazione Provinciale territorialmente competente in ragione della sede di svolgimento dell'attività.

Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 80 del Codice della Strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, n. 446 (G.U. 23.11.2021, n. 279), sono stati definiti:

- il **regime di autorizzazione dei centri di controllo privati** (operatori autorizzati) ai fini dell'attività di revisione dei veicoli pesanti;
- le **dotazioni tecniche** minime degli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di revisione dei veicoli pesanti;
- l'istituzione del **registro generale degli operatori autorizzati** (per tutte le categorie di veicoli);
- il regime di **autorizzazione degli ispettori** e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione (per tutte le categorie di veicoli);
- la composizione e la nomina delle **commissioni per l'esame degli ispettori** (per tutte le categorie di veicoli);

rimandando all'adozione di decreti dirigenziali la disciplina relativa ai seguenti ambiti:

- definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale degli operatori autorizzati (limitatamente al controllo tecnico dei veicoli pesanti);
- trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;
- procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;
- modalità di svolgimento e superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;
- definizione delle tariffe per le operazioni di revisione (per tutte le categorie di veicoli);
- definizione delle tariffe per i controlli periodici sugli operatori autorizzati (per tutte le categorie di veicoli);
- definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore (per tutte le categorie di veicoli);
- regime sanzionatorio degli ispettori;
- disciplina di revoca dell'autorizzazione.

Con il decreto dirigenziale 16 febbraio 2022, n. 40 (G.U. 26.02.2022, n. 48) sono state declinate le disposizioni che riguardano:

- l'integrazione della disciplina relativa al **percorso formativo obbligatorio e di aggiornamento** degli ispettori autorizzati;
- la definizione dei **corrispettivi** per l'attività prestata dagli ispettori autorizzati presso gli operatori autorizzati;
- la **vigilanza** sull'attività di formazione (obbligatoria e di aggiornamento) degli ispettori autorizzati;
- la proceduralizzazione delle **attività prodromiche** allo svolgimento della prova di esame di abilitazione degli ispettori autorizzati;

- le procedure e le modalità di **svolgimento dell'esame di abilitazione** degli ispettori autorizzati;
- la definizione dei corrispettivi per i componenti delle commissioni d'esame degli ispettori autorizzati;
- i contenuti del **RUI** (Registro Unico degli Ispettori);
- la definizione delle **funzioni degli ispettori autorizzati**;
- la **disciplina sanzionatoria** e regime di responsabilità degli ispettori autorizzati.

Da ultimo, con la circolare prot. 14116 del 02.05.2022, la Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini in materia di trasporti e navigazione ha definito i modelli dei **registri** che devono essere utilizzati dagli organismi di formazione, i modelli degli **attestati di frequenza** con profitto dei corsi di formazione e di quelli di aggiornamento periodico degli ispettori, i fac-simili delle **domande** d'esame e di quelle di aggiornamento dell'iscrizione al RUI come pure dei **certificati** di abilitazione degli ispettori.

Con lo stesso provvedimento è stato quindi adottato il **database** dei quesiti dal quale saranno estratti i quiz da somministrare agli aspiranti ispettori.

Premesso quanto sopra, competono a questa Direzione Generale Territoriale, nella veste di **organismo di supervisione** e relativamente all'ambito territoriale di competenza, le seguenti materie:

- a) vigilanza sulla formazione degli ispettori autorizzati;
- b) accesso alla professione di ispettore autorizzato;
- c) supervisione dei centri di controllo privati;
- d) vigilanza sull'attività degli ispettori autorizzati;
- e) regime sanzionatorio degli ispettori autorizzati.

Le disposizioni organizzative previste dalla presente direttiva entrano **in vigore dal 20.05.2022**.

## 2. **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Per i fini che qui interessano, è necessario procedere, preventivamente, ad una analisi ricognitiva dei soggetti (ispettori) interessati dalle procedure amministrative appresso individuate ed al relativo regime giuridico.

La funzione di controllo tecnico sui veicoli ai sensi del D.M. 214/2017, può essere svolta esclusivamente dopo avere conseguito l'iscrizione al RUI, dai seguenti soggetti:

- **ispettori abilitati** funzionari del MIMS, abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S.;
- **ispettori autorizzati** soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019;
- **ispettori ausiliari** funzionari del MIMS in quiescenza e già abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S..

Esiste poi la categoria degli **ispettori "ope legis"** ovvero i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, all'esercizio della funzione di ispettori unicamente per la revisione dei veicoli leggeri.

Riguardo al rapporto di lavoro che deve intercorrere tra ispettore e centro di controllo, è ammesso il rapporto di lavoro subordinato (i.e. dipendente, a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, intermittente, etc.) soltanto presso i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli leggeri.

Per la revisione dei veicoli pesanti, per gli ispettori è ammesso esclusivamente lo status di

“lavoratore autonomo”.

Gli ispettori autorizzati che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli leggeri, se titolari di abilitazione di cui al modulo C a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 8, dell'Accordo del 17 aprile 2019, possono essere incaricati per le attività di revisione dei veicoli pesanti esclusivamente presso altri centri di controllo, differenti da quello presso il quale svolgono la propria attività di lavoratori dipendenti.

### **3. COMPETENZA TERRITORIALE**

Al fine di uniformare e semplificare la gestione delle competenze attribuite a questa Direzione Generale Territoriale quale organismo di supervisione per il Nord-Est del Paese, si definiscono i seguenti ambiti territoriali e coerentemente i relativi **Uffici di riferimento**:

- **ambito 1 - regione Veneto**                      Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di **Venezia**;
- **ambito 2 - regione Emilia-Romagna**      Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di **Bologna**;
- **ambito 3 - regione Marche**                    Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di **Ancona**.

Tutti gli Uffici Motorizzazione Civile e rispettive Sezioni coordinate presenti nei 3 ambiti territoriali sopra individuati, collaborano con il pertinente Ufficio di riferimento, allo scopo di assicurare l'espletamento delle attività di carattere operativo che necessitano per l'applicazione delle norme richiamate in premessa.

Il coordinamento generale è assicurato da questa Direzione Generale Territoriale.

Gli Uffici di riferimento regionale come sopra individuati sono anche le **sedi delle Commissioni d'esame** di questa Direzione Generale Territoriale e quindi le sedi di svolgimento degli esami di abilitazione degli ispettori.

### **4. ORGANISMI DI FORMAZIONE**

I corsi di formazione teorico-pratici per gli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli (*ispettori autorizzati*) sono svolti da soggetti accreditati/autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto indicato all'art. 13 del D.M. 214/2017 ed al relativo Allegato IV.

Il corpo docente degli organismi di formazione è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 9, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019.

La lista degli organismi di formazione presenti nell'ambito territoriale di competenza di questo organismo di supervisione (*Direzione Generale Territoriale del Nord-Est*), ed i successivi eventuali aggiornamenti, è trasmessa dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche, secondo il caso che ricorre, all'indirizzo PEC di questa Direzione Generale ed a quello dell'Ufficio di riferimento regionale come sopra individuato:

- Direzione Generale Territoriale del Nord-Est      [dgt.nordest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordest@pec.mit.gov.it);
- Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia      [umc-venezias@pec.mit.gov.it](mailto:umc-venezias@pec.mit.gov.it);
- Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Bologna      [umc-bolognas@pec.mit.gov.it](mailto:umc-bolognas@pec.mit.gov.it);
- Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Ancona      [umc-anconas@pec.mit.gov.it](mailto:umc-anconas@pec.mit.gov.it).

### **5. FORMAZIONE INIZIALE**

La formazione iniziale è strutturata su tre moduli:

- **modulo A** (teorico) della durata di 120 ore;

- **modulo B** (teorico-pratico) della durata di 176 ore;
- **modulo C** (teorico-pratico) della durata di 50 ore.

Al termine di ciascun modulo ad ogni discente è rilasciato un attestato di frequenza con profitto che, unitamente al titolo di studio ed alla documentazione comprovante l'esperienza maturata, andrà a costituire il **fascicolo del candidato**.

L'ammissione ai corsi di formazione iniziale è subordinata al possesso dei seguenti **requisiti**, la cui verifica compete all'organismo di formazione:

- 1) titolo di studio individuato tra quelli previsti dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019;
- 2) esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali conseguita nei modi e nelle forme previste dall'art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019.

I moduli A e B consentono, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5.

Il modulo C consente, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi.

L'accesso ai moduli formativi sopra individuati è fondato sul criterio della propedeuticità:

- l'ammissione al modulo B è consentita ai soggetti che hanno terminato con profitto il modulo A;
- l'ammissione al modulo C è consentita ai soggetti che hanno superato l'esame di abilitazione previsto al termine del modulo B.

I soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, possono accedere direttamente al modulo C.

L'avvio dei corsi di formazione è subordinato alla preventiva **comunicazione**, tramite PEC (vedi precedente paragrafo 3), a questa Direzione Generale Territoriale ed all'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in ragione del luogo di svolgimento del singolo corso, delle seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso (giorni, orari e sede di svolgimento delle lezioni);
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Detta comunicazione dovrà pervenire agli Uffici sopra individuati, almeno 3 giorni prima della data di inizio corso (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività).

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate ai medesimi Uffici, tramite PEC, prima dell'inizio del corso.

## **6. FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO**

Con periodicità triennale, ogni ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un corso di aggiornamento della durata di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022.

La frequenza di detto corso è obbligatoria per i soggetti già autorizzati o abilitati alla data del

31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, che hanno iniziato la frequenza del modulo C dopo il 26.02.2022 ed intendono accedere al conseguente esame di abilitazione. In tali casi, la frequenza del corso di aggiornamento deve essere completata prima della presentazione della domanda d'esame.

I soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, che hanno iniziato la frequenza del modulo C prima del 26.02.2022 (anche se la fine del corso è intervenuta successivamente a detta data) potranno presentare la domanda d'esame ed effettuare l'esame, ma per esercitare l'attività di ispettore dovranno prima frequentare il prescritto corso di aggiornamento.

Anche l'avvio dei corsi di formazione di aggiornamento è subordinato alla preventiva **comunicazione**, tramite PEC (vedi precedente paragrafo 3), a questa Direzione Generale Territoriale ed all'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in ragione del luogo di svolgimento del singolo corso, delle seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso (giorni, orari e sede di svolgimento delle lezioni);
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Detta comunicazione dovrà pervenire agli Uffici sopra individuati, almeno 3 giorni prima della data di inizio corso (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività).

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate ai medesimi Uffici, tramite PEC, prima dell'inizio del corso.

## **7. COMMISSIONI D'ESAME**

Al fine di assicurare la più ampia flessibilità amministrativa ed al contempo garantire una diffusa presenza sul territorio, presso la Direzione Generale Territoriale, per l'abilitazione degli ispettori dei centri di controllo privati, sono istituite 3 Commissioni d'esame ciascuna avente sede, come detto, nell'Ufficio di riferimento regionale:

- **Commissione VENETO**  
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia  
Strada della Motorizzazione Civile, 13  
Mestre (Venezia)  
[umc-veneziamit.gov.it](mailto:umc-veneziamit.gov.it)
- **Commissione EMILIA-ROMAGNA**  
Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Bologna  
Via dell'Industria, 13  
Bologna  
[umc-bolognamit.gov.it](mailto:umc-bolognamit.gov.it)
- **Commissione MARCHE**  
Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Ancona  
Via 1° Maggio, 142  
Ancona  
[umc-anconamit.gov.it](mailto:umc-anconamit.gov.it)

Le singole Commissioni d'esame sono costituite da 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un congruo numero di componenti supplenti. Ogni Commissione è coadiuvata da un segretario. I componenti effettivi delle Commissioni d'esame restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte. I requisiti dei componenti sono i seguenti:

- **Presidente** dirigente;
- **componente 1** funzionario con esperienza in meccanica o mecatronica;
- **componente 2** funzionario con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica



- **segretario** di bordo e in sistemi di qualità;  
personale appartenente almeno all'Area II - F3.

Le Commissioni d'esame operano in conformità alle norme richiamate in premessa, alle disposizioni impartite da questa Direzione Generale Territoriale ed alle indicazioni del rispettivo Presidente.

Per ragioni di uniformità, presso ciascuna delle 3 Commissioni d'esame si svolgeranno due **sessioni d'esame** per ogni anno solare:

- **Commissione VENETO**

1 <sup>a</sup> sessione	data d'esame 10 maggio;
2 <sup>a</sup> sessione	data d'esame 10 novembre;
- **Commissione EMILIA-ROMAGNA**

1 <sup>a</sup> sessione	data d'esame 20 maggio;
2 <sup>a</sup> sessione	data d'esame 20 novembre;
- **Commissione MARCHE**

1 <sup>a</sup> sessione	data d'esame 30 maggio;
2 <sup>a</sup> sessione	data d'esame 30 novembre;

fatte salve eventuali cause di forza maggiore che ne rendono impossibile lo svolgimento. Ove le suddette date cadano in un giorno festivo ovvero di sabato o di domenica, le stesse sono automaticamente posticipate al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno 2022, al fine di assicurare a tutti gli aspiranti ispettori di produrre in tempo utile la domanda d'esame e la relativa documentazione, la data d'esame della 1<sup>a</sup> sessione è fissata:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - <b>Commissione VENETO</b>         | 20 luglio 2022; |
| - <b>Commissione EMILIA-ROMAGNA</b> | 30 giugno 2022; |
| - <b>Commissione MARCHE</b>         | 11 luglio 2022. |

Per ciascuna sessione d'esame, le date di svolgimento delle singole prove, oltre la prima come sopra individuata, che si renderanno necessarie per esaurire il novero di candidati, sono stabilite dal Presidente di ogni Commissione.

Qualora il numero di candidati non sia sufficiente a giustificare lo svolgimento di una sessione d'esame presso una o più delle suddette 3 Commissioni, i Presidenti delle singole Commissioni, sentita la Direzione Generale Territoriale, concorderanno l'individuazione della Commissione, tra le 3, che assicurerà il regolare svolgimento della pertinente sessione d'esame.

I compensi per i membri della Commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'articolo 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020. La misura del compenso "lordo" è pari a:

- **compenso base**

Presidente	€ 1.980,00
componente	€ 1.800,00
segretario	€ 1.620,00;
- **compenso integrativo** *per elaborato o candidato esaminato*

Presidente	€ 1,10
componente	€ 1,00
segretario	€ 0,90.

Il compenso base di cui sopra si intende globale per ogni sessione d'esame e non per singola giornata di impegno; partecipazioni parziali alla sessione d'esame comportano la rideterminazione del compenso spettante in ragione del numero di sedute a cui il membro ha partecipato.

In ogni caso il compenso globale di ciascun membro della Commissione non può eccedere i seguenti limiti "lordi":

- Presidente € 8.800,00
- componente € 8.000,00
- segretario € 6.400,00.

## 8. ESAME DI ABILITAZIONE

L'accesso all'esame di abilitazione degli aspiranti ispettori è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- aver superato un apposito corso di formazione, come regolamentato dall'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

Le istanze, redatte in modo conforme al modello stabilito (**allegato 1 e allegato 2**) e complete di tutta la documentazione prevista, devono pervenire all'Ufficio di riferimento regionale sede di una Commissione d'esame esclusivamente tramite PEC:

- Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia [umc-venezias@pec.mit.gov.it](mailto:umc-venezias@pec.mit.gov.it);
- Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Bologna [umc-bolognas@pec.mit.gov.it](mailto:umc-bolognas@pec.mit.gov.it);
- Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Ancona [umc-anconas@pec.mit.gov.it](mailto:umc-anconas@pec.mit.gov.it).

**entro le seguenti date:**

- |                                     |                         |                            |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| • <b>Commissione VENETO</b>         | 1 <sup>a</sup> sessione | ore 24:00 del 20 aprile;   |
|                                     | 2 <sup>a</sup> sessione | ore 24:00 del 21 ottobre;  |
| • <b>Commissione EMILIA-ROMAGNA</b> | 1 <sup>a</sup> sessione | ore 24:00 del 30 aprile;   |
|                                     | 2 <sup>a</sup> sessione | ore 24:00 del 31 ottobre;  |
| • <b>Commissione MARCHE</b>         | 1 <sup>a</sup> sessione | ore 24:00 del 10 maggio;   |
|                                     | 2 <sup>a</sup> sessione | ore 24:00 del 10 novembre. |

Per l'anno 2022, il termine per la presentazione delle domande relative alla 1<sup>a</sup> sessione è fissato alle ore 24:00 del giorno:

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - <b>Commissione VENETO</b>         | ore 24:00 del 30 giugno 2022; |
| - <b>Commissione EMILIA-ROMAGNA</b> | ore 24:00 del 10 giugno 2022; |
| - <b>Commissione MARCHE</b>         | ore 24:00 del 21 giugno 2022. |

### 8.1 Domanda d'esame

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione deve essere presentata da ogni singolo aspirante ispettore entro i termini sopra individuati e trasmessa a mezzo PEC alla Commissione d'esame prescelta. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Fino al 31.12.2022, l'istanza di esame può essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in base alla sede dell'organismo di formazione ovvero alla residenza del candidato.
---

Unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato costituito da:
  - i. titolo di studio;
  - ii. documentazione relativa all'esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali (art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019);
  - iii. attestato di frequenza con profitto ai corsi di formazione;
  - iv. dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 di "avere svolto i corsi in conformità alla normativa vigente" qualora il corso sia stato svolto prima del 26.02.2022;
  - v. attestato di frequenza con profitto al corso di aggiornamento (soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5, che hanno frequentato il modulo C dopo il 26.02.2022);
- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, relativa alla domanda d'esame;
- l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:
  - € 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei Moduli previsti dall'Accordo (**Tariffa A1**);
  - € 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (**Tariffa A2**).

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it), previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. D1 Varie-Domanda in bollo).

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

- presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile" con la causale "Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi";
- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 - Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi".

La quietanza bancaria come pure l'attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento dell'esame (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

## **8.2 Domanda di rilascio del certificato d'idoneità**

Il rilascio del certificato d'idoneità conseguente al superamento dell'esame di abilitazione (modulo A+B o modulo C) è subordinato alla presentazione di una specifica domanda, tramite PEC, alla Commissione d'esame presso cui si è svolto l'esame, qualora non già richiesto unitamente alla domanda d'esame attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato;
- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, relativa alla domanda per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell'esame;
- l'attestazione del pagamento dei diritti per il rilascio del certificato di idoneità pari a € 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (**Tariffa A3**).

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it), previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. D1 Varie-Domanda in bollo).

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

- presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile" con la causale "Rilascio del certificato d'idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi";
- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 - Rilascio del certificato d'idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi".

La quietanza bancaria come pure l'attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento dell'esame (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

Nel caso in cui unitamente alla domanda d'esame sia stato richiesto anche il rilascio del certificato d'idoneità attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti, al termine dell'esame, ai candidati risultati idonei alla prova pratica, è rilasciato a cura del Presidente della Commissione d'esame, un certificato d'idoneità conforme al modello stabilito (**allegato 3 e allegato 4**).

### **8.3 Ammissione agli esami**

Ciascuna Commissione, successivamente al termine fissato per la presentazione delle domande d'esame, si riunisce in apposita **riunione preliminare** al fine di valutare tutte le istanze pervenute entro il termine stabilito e deliberare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame.

In sede di riunione preliminare, i singoli componenti di ogni Commissione sottoscrivono, con riferimento ai candidati valutati, una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994.

Fino alla informatizzazione delle prove di esame, sempre in sede di riunione preliminare, ciascuna Commissione provvede a predisporre le schede cartacee dei quiz da somministrare all'atto dell'esame teorico, estraendole dallo specifico *database* a tale scopo predisposto e

pubblicato sul sito internet [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it). Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'Ufficio e la firma di almeno un membro della Commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla Commissione deve essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai singoli componenti della Commissione, da custodire fino al giorno dell'esame.

I lavori della Commissione sono registrati in uno o più specifici verbali giornalieri.

A seguire, l'ufficio di segreteria di ogni singola Commissione provvede, tramite PEC, alla **convocazione** dei candidati ammessi all'esame, indicando la data, l'ora ed il luogo dell'esame; la data dell'esame dovrà essere almeno 10 giorni solari dopo la data di convocazione, fermo restando che la prima data d'esame è quella fissata al precedente paragrafo 7.

Parimenti, con le stesse modalità, è comunicata anche la **non ammissione** all'esame.

#### **8.4 Modalità di svolgimento dell'esame**

Il giorno fissato per la prova teorica, all'ora stabilita, il Presidente della Commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi dell'ufficio di segreteria della stessa, provvedendo all'accertamento dell'identità personale degli stessi.

A ciascun candidato viene assegnata una postazione nella quale lo stesso dovrà svolgere la prova.

I candidati assenti all'atto dell'appello potranno essere ammessi alla successiva sessione d'esame previa formulazione di specifica istanza in carta semplice.

Il Presidente fa quindi constatare a due testimoni l'integrità della chiusura del piego contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.

I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dall'esame.

La vigilanza sul regolare svolgimento dell'esame è assicurata dalla Commissione; a tal riguardo, almeno due componenti della stessa devono sempre trovarsi in aula.

L'esclusione di un candidato dalla prova può anche essere disposta dalla Commissione, successivamente, in sede di valutazione della prova, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

Il candidato, al termine della prova, completa gli elaborati con le proprie generalità e la propria firma ed abbandona l'aula. Per oggettive ragioni di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati dovranno sempre essere nell'aula svolgimento dell'esame.

I candidati giudicati idonei alla prova teorica (quiz) accedono alla successiva prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta che in sede di prima applicazione, tenuto conto dell'elevato numero di candidati che si ritiene presentino domanda, si svolge in una data differente.

Il calendario delle prove pratiche (data, ora e luogo dell'esame) è comunicato ai candidati unitamente all'esito della prova teorica (quiz) attraverso il sito internet dell'Ufficio, avendo cura di non indicare, per ragioni di privacy, le relative generalità.

La **prova di esame a quiz** per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei **veicoli leggeri** (moduli formativi A+B) è strutturata su 60 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 40 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 4.

Nelle more della prevista informatizzazione delle prove d'esame, la composizione del questionario d'esame, con riferimento al *database* ministeriale, è così strutturata:

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
<b>B1</b>	<b>TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA</b>	
B1A	a) Sistemi di frenatura	<b>3</b>
B1B	b) Sterzo	<b>1</b>
B1C	c) Campi visivi	<b>1</b>
B1D	d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	<b>2</b>
B1E	e) Assi, ruote e pneumatici	<b>4</b>
B1F	f) Telaio e carrozzeria	<b>8</b>
B1G	g) Rumori ed emissioni	<b>2</b>
B1H	h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	<b>5</b>
B1I	i) Sistemi IT di bordo	<b>1</b>
<b>B2</b>	<b>METODI DI PROVA</b>	
B2A	a) Ispezioni visive sul veicolo	<b>7</b>
B2B	b) Valutazione delle carenze	<b>1</b>
B2C	c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	<b>7</b>
B2D	d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	<b>7</b>
B2E	e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	<b>4</b>
<b>B3</b>	<b>PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>	
B3A	a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)	<b>1</b>
B3B	b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione	<b>1</b>
B3C	c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio	<b>2</b>
B3D	d) Centri di controllo: verifiche ispettive	<b>2</b>
B3E	e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	<b>1</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>60</b>

La **prova di esame a quiz** per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei **veicoli pesanti** (modulo formativo C) è strutturata su 30 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 20 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 2.

Nelle more della prevista informatizzazione delle prove d'esame, la composizione del questionario d'esame, con riferimento al *database* ministeriale, è così strutturata:



Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
<b>C1</b>	<b>TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA</b>	
C1A	a) Sistemi di frenatura misti	2
C1B	b) Sterzo	1
C1C	c) Campi visivi	1
C1D	d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	1
C1E	e) Assi, ruote e pneumatici	2
C1F	f) Telaio e carrozzeria	7
C1G	g) Rumori ed emissioni	1
C1H	h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari	4
C1I	i) Sistemi IT di bordo	1
<b>C2</b>	<b>METODI DI PROVA</b>	
C2A	a) Ispezioni visive sul veicolo	4
C2B	b) Valutazione delle carenze	1
C2C	c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	2
C2D	d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	1
C2E	e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	2
<b>TOTALE</b>		<b>30</b>

In caso di esito negativo, il nuovo esame non può essere sostenuto prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della prova non superata, previa presentazione di una nuova istanza.

La **prova pratica** prevede l'utilizzo di una linea di revisione e di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta ed è finalizzata all'accertamento della capacità di effettuare il controllo tecnico di un veicolo ed a quella di utilizzo delle apparecchiature di revisione.

In caso di esito negativo, il nuovo esame pratico non può essere sostenuto prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della prova non superata, previa presentazione di una nuova istanza.

## 9. **ISCRIZIONE AL RUI**

Il RUI assolve alla funzione di elenco informatico di registrazione degli ispettori abilitati, autorizzati ed ausiliari e delle informazioni ad essi associati. Contiene le seguenti informazioni:

- **anagrafica:**
  - codice dell'ispettore (generato dal sistema: codice iscrizione RUI);
  - categoria (ausiliario, autorizzato, autorizzato "ope legis");
  - nome e cognome;
  - data e luogo di nascita (Comune e Provincia o Stato estero);
  - codice fiscale;
  - indirizzo di residenza;
  - indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC);
  - data dell'ultimo controllo di onorabilità (onorabilità SI/NO);
- **abilitazione:**
  - data di fine del corso;
  - organismo di formazione erogante;

- indirizzo fisico ed e-mail dell'organismo di formazione erogante;
- data di abilitazione (per gli ispettori non iscritti "ope legis" la data coincide con quella di superamento dell'esame);
- estremi del certificato di abilitazione;
- data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'attività di ispettore;
- tipologia di abilitazioni conseguite (per l'attività di revisione dei veicoli leggeri o pesanti);
- organismo di supervisione (DGT che gestisce l'esame);
- **aggiornamento periodico:**
  - data in cui si è concluso il corso di formazione;
  - estremi dell'attestato di superamento relativo al corso;
  - tipo di abilitazione conseguita;
  - organismo di formazione erogante;
  - indirizzo fisico ed e-mail dell'organismo di formazione erogante;
- **operatività:**
  - sospensioni relative all'esercizio dell'attività di ispettore;
  - riattivazione dell'esercizio di attività di ispettore;
  - revoche dell'abilitazione;
- **centro di controllo revisione veicoli leggeri:**
  - codice del centro di controllo;
  - data di inizio del rapporto di lavoro;
  - data di fine (eventuale) del rapporto di lavoro.

Le posizioni relative agli **ispettori abilitati** (funzionari dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili abilitati ad effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 81 del C.d.S.) sono inserite nel RUI a cura della Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione (DGMOT).

Le posizioni relative agli **ispettori autorizzati** (soggetti che hanno frequentato con profitto i prescritti corsi di formazione ed hanno superato l'esame di abilitazione presso una Commissione d'esame della DGT Nord-Est) sono inserite nel RUI a cura della Ufficio di riferimento regionale presso cui hanno superato l'esame di abilitazione.

Le posizioni relative agli **ispettori autorizzati** già abilitati alla data del 31.08.2018 che non dipendono da alcun centro di controllo privato, sono inserite nel RUI a cura della Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in ragione della residenza dell'ispettore ovvero della sede dove hanno sostenuto l'esame di abilitazione, previa presentazione di specifica istanza in bollo.

Le posizioni relative agli **ispettori autorizzati** provenienti dal ruolo dei responsabili tecnici già abilitati alla data del 31.08.2018, che non ricadono nella fattispecie del precedente capoverso, sono inserite nel RUI a cura delle competenti Amministrazioni provinciali.

Le posizioni relative agli **ispettori ausiliari** (ex funzionari dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, anche in quiescenza, abilitati ad effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 81 del C.d.S. che hanno chiesto di operare nell'ambito territoriale della DGT Nord-Est) sono inserite nel RUI a cura dell'Ufficio di supporto 2 della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est, secondo le istruzioni previste dalle circolari prott. 5944 del 23.10.2020, 34400 del 30.11.2020, 1362 del 15.01.2021 e 28227 del 13.09.2021.

Gli ispettori non possono operare in assenza della iscrizione o della conferma della stessa.

## **10. AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE**

Con periodicità triennale, ogni ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un corso di aggiornamento della durata di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022.

L'aggiornamento nel RUI della posizione dell'ispettore autorizzato è subordinato alla presentazione di una specifica domanda, tramite PEC, all'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in ragione della sede dell'organismo di formazione. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Unitamente all'istanza, redatta secondo il modello stabilito (**allegato 5**), dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato;
- attestato di frequenza con profitto al corso di aggiornamento;
- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, relativa alla domanda per l'aggiornamento della formazione.

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it), previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. D1 Varie-Domanda in bollo).

## **11. VIGILANZA**

La vigilanza sulla **formazione** degli ispettori erogata dagli organismi che operano nell'ambito delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche è svolta dagli Uffici regionali di riferimento che si avvalgono, come detto in precedenza, della collaborazione di tutti gli Uffici Motorizzazione Civile e rispettive Sezioni coordinate ubicati nella corrispondente regione.

La vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi (presenze, orari, materie, docenti, etc.) può essere eseguita, oltre che mediante opportuno controllo documentale, anche mediante controlli a campione "*in situ*", compatibilmente con le risorse umane disponibili ed in accordo con le ulteriori esigenze operative.

Eventuali irregolarità rilevate dovranno essere prontamente segnalate alle rispettive autorità regionali, competenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione, fatti salvi i conseguenti eventuali provvedimenti ai fini della validazione della formazione.

La vigilanza sugli **ispettori** che operano presso i centri di controllo privati ubicati nell'ambito delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche è svolta anch'essa dagli Uffici regionali di riferimento che si avvalgono della collaborazione di tutti gli Uffici Motorizzazione Civile e rispettive Sezioni coordinate ubicati nella corrispondente regione.

Ferme restando le competenze degli ispettori declinate all'art. 18 del D.D. 40/2022, la vigilanza sul regolare costante possesso dei requisiti prescritti e sul corretto *modus operandi*, viene svolta in modo occasionale o programmato secondo quanto disposto dalla vigente Direttiva del Capo del Dipartimento n. 192 in data 04.07.2018, con i necessari adeguamenti dei modelli di verbale utilizzati ("*Verbale di Ispezione Imprese Autorizzate allo svolgimento delle revisioni*" e "*Verbale di Ispezione Ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni*").

Irregolarità gravi che comportano l'adozione di un provvedimento di sospensione o revoca del certificato di ispettore sono:

- a) perdita dei requisiti e/o delle condizioni prescritte per:
  - la validità dell'autorizzazione;
  - i requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (onorabilità);
- b) effettuazione delle revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;

- c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.M. 214/2017, in ragione del fatto che:
- non è esente da conflitti di interesse;
  - non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
  - i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorità competente.

L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto a) comporta la cancellazione dal registro RUI.

L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito, anche con controlli a campione.

All'esito negativo del controllo l'Ufficio di riferimento regionale provvede a adottare una "*Sollecitazione ad adempiere*" nelle forme indicate dalla richiamata Direttiva 192/2018, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari per rimuovere l'irregolarità.

Dopo la "*Sollecitazione ad adempiere*", le irregolarità rilevate (indipendentemente dalla circostanza che siano state eventualmente rimosse) dovranno essere prontamente comunicate a questa Direzione Generale Territoriale, unitamente ad una breve relazione illustrativa, ai verbali e ad ogni altro documento utile a definire il conseguente provvedimento sanzionatorio.

La sanzione comminabile da questa Direzione Generale Territoriale, in ragione della gravità dell'irregolarità (proporzionalità) ed in accordo con il principio di gradualità, potrà essere:

- a) diffida;
- b) sospensione;
- c) revoca.

La **diffida** ricorre quando, a seguito di attività di vigilanza eseguita presso la sede del centro di controllo, congiuntamente o disgiuntamente dalla vigilanza telematica eseguita attraverso l'utilizzazione del protocollo MCTCNet2, si siano registrate non conformità.

All'ispettore viene assegnato un termine di 10 giorni entro cui far pervenire a questa Direzione Generale Territoriale, a mezzo PEC, una dettagliata memoria giustificativa.

Esaminati gli atti, nella diffida saranno prescritte tutte le appropriate misure provvisorie o complementari necessarie per ripristinare o garantire la conformità.

La **sospensione**, che può avere una durata minima di 30 giorni e massima di 180 giorni, si applica nei seguenti casi:

- gravità e grado di responsabilità delle irregolarità rilevate;
- 2 diffide nel corso di 12 mesi a partire dalla data della prima diffida, a condizione che le prescrizioni date non siano state osservate nei termini prescritti.

La **revoca**, cui consegue la cancellazione dal RUI, si realizza nei seguenti casi:

- gravità e grado responsabilità delle irregolarità rilevate;
- 3 diffide nel corso di 24 mesi a partire dalla data della prima diffida, anche se le prescrizioni date sono state osservate nei termini prescritti;
- 2 sospensioni nel corso di 24 mesi a partire dalla data della prima sospensione.

Ferme restando le responsabilità amministrative a carico del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante di imprese, consorzi o società consortili autorizzate dalle Amministrazioni provinciali all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli (art. 80/8 del C.d.S.) che conseguono per:

- mancato rispetto dei termini e modalità di emissione dell'esito, del certificato e dell'attestato della revisione;

- mancato possesso o inidoneità delle attrezzature tecniche;
- perdita dei requisiti per ottenere l'autorizzazione;
- inadempienza alle disposizioni in materia di revisione;

non vi è alcuna responsabilità per l'ispettore (fatte salve le violazioni per le quali egli è responsabile in maniera esclusiva ovvero corresponsabile) nei seguenti casi:

- omessa conservazione, o omessa consegna durante l'ispezione, dei documenti attestanti l'esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);
- omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;
- mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;
- emissione di certificazione di revisione errata;
- mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.

Resta in ogni caso in capo all'ispettore, in qualità di incaricato di pubblico servizio, in via esclusiva od in concorso con il titolare, la **responsabilità penale** per reati contro la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del Codice penale.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.  
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.  
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est.*

*Il presente provvedimento è adottato a seguito di informazione scritta alle OO.SS., ai sensi dell'art. 4 del CCNL Funzioni Centrali del 09.05.2022, in data 11.05.2022 (nota prot. 99207).*

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Paolo AMOROSO



## Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

### Direttiva 17/2022/DGTNE

A Uffici e rispettive Sezioni coordinate della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

### LORO SEDI

**Oggetto:** Accreditoamento ed esercizio degli esaminatori ausiliari.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29.03.2022, n. 76, in attuazione dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31.12.2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2021, n. 21, e successivamente modificato dalla legge 15/2022, si è resa concreta la possibilità di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'art. 116 del Codice della Strada (esami di guida) anche da parte del personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza e già abilitato ai sensi dell'art. 121, commi 3 e 5-bis, del richiamato C.d.S..

Giusta la ministeriale prot. 15476 in data 12.05.2022 della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini in materia di trasporti e navigazione, il menzionato decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione e sarà efficace **fino al 31.12.2022** (salvo proroga).

Conseguentemente, al fine di dare immediata esecuzione (successivamente alla pubblicazione) alle procedure ivi previste, tenuto conto della carenza di personale esaminatore nei diversi Uffici di questa Direzione Generale Territoriale, l'accreditoamento ed il successivo esercizio degli esaminatori ausiliari dovrà conformarsi alle disposizioni appresso indicate.

Gli esaminatori ausiliari, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 76/2022, possono operare presso uno o più UMC o Sezioni (**massimo 3**) afferenti alla stessa DGT e ad essi è riconosciuto, per l'attività svolta, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19 della legge 870/1986.

I soggetti interessati - *personale degli uffici della motorizzazione civile in quiescenza e già abilitato ai sensi dell'art. 121, commi 3 e 5-bis, del C.d.S.* - devono presentare specifica **istanza in bollo** a questa Direzione Generale Territoriale, Ufficio di supporto 2 (sede di Bologna), utilizzando il modello stabilito (**allegato 1**) ed allegando la seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità;
- calendario di disponibilità trimestrale (art. 2, comma 1, lett. f) riferito, senza sovrapposizioni, a ciascuno dei max 3 UMC o Sezioni della DGT;



- copia conforme all'originale di una polizza assicurativa del dichiarante, contro i rischi professionali relativi all'esercizio della funzione di esaminatore dotata di massimale, per singolo sinistro, non inferiore ad e€ 500.000 (la polizza assicurativa deve coprire i rischi per danni a persone e cose e per infortuni sul lavoro verso sé stessi e verso terzi nell'esercizio della funzione).

Le istanze e la documentazione pervenute saranno esaminate da questa Direzione Generale Territoriale che provvederà, al termine dell'istruttoria:

- in caso di **esito negativo**: fatte salve le eventuali richieste di integrazione istruttoria e/o chiarimenti, ad adottare un provvedimento di diniego dell'istanza, da notificare all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nell'istanza;
- in caso di **esito positivo**: a adottare un provvedimento di accreditamento, da notificare all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nell'istanza, e ad inserire le generalità dell'esaminatore ausiliario nell'elenco allo scopo istituito presso la Direzione Generale Territoriale del Nord-Est ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 76/2022.

L'eventuale **modifica** del calendario e degli Uffici/Sezioni di accreditamento è soggetta alla medesima procedura prevista per l'accredimento iniziale. È ammessa anche nel corso del trimestre durante il quale l'esaminatore ausiliario è in esercizio, purché il nuovo calendario non si sovrapponga con quello in precedenza comunicato e purché il numero massimo di UMC o Sezioni presso cui l'esaminatore ausiliario chiede di essere accreditato non sia superiore a 3.

L'**elenco degli esaminatori ausiliari** così redatto ed aggiornato reca, per ciascun esaminatore ausiliario, le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- codice esaminatore;
- Uffici e/o Sezioni di accreditamento;
- eventuali incompatibilità dichiarate.

Una volta iscritti in detto elenco, gli esaminatori ausiliari sono inseriti nei **turni giornalieri di servizio** del singolo Ufficio/Sezione per lo svolgimento delle sedute di esame in conto privato, secondo le insindacabili indicazioni del Direttore dell'Ufficio o del funzionario Responsabile di Sezione, nel rispetto del calendario di disponibilità dichiarato dall'esaminatore ausiliario e secondo le necessità dell'Ufficio/Sezione.

Ai fini del corretto esercizio delle attività di che trattasi, gli esaminatori ausiliari devono:

- comunicare alla Direzione Generale Territoriale, tramite PEC all'indirizzo [dgt.nordest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordest@pec.mit.gov.it), il calendario della propria disponibilità trimestrale per ciascun Ufficio/Sezione di accreditamento, entro il giorno 5 del mese precedente quello del trimestre cui il calendario si riferisce;
- comunicare eventuali indisponibilità rispetto al calendario già formalizzato almeno 3 giorni prima della singola data di indisponibilità, tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio/Sezione interessato;
- conformare le proprie attività alle disposizioni ed alle procedure amministrative ed operative vigenti in materia, anche nei rapporti con gli UMC o Sezioni presso cui sono accreditati a garanzia dell'uniformità delle procedure, dei comportamenti e della deontologia professionale.

Il calendario trimestrale, dopo essere stato verificato dall'Ufficio di supporto 2, è inoltrato agli Uffici/Sezioni presso cui l'esaminatore ausiliario è accreditato.

Il **corrispettivo** dovuto dai richiedenti (autoscuole o centri d'istruzione automobilistica) per le prestazioni rese dagli esaminatori ausiliari è determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4

dell'art. 19 della legge 870/1986 ed è così calcolato:

- a) **indennità oraria**: riferita alla qualifica funzionale rivestita all'atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa "in straordinario" e commisurata alle ore previste per il nastro operativo della seduta ed al tempo di viaggio;
- b) **rimborso chilometrico**: pari ad 1/5 del prezzo di un litro della benzina all'atto dell'incarico per chilometro, facendo riferimento alla distanza tra la località di svolgimento della seduta operativa e la sede dell'Ufficio/Sezione nel cui ambito territoriale (provincia) ricade detta località.

La determinazione complessiva del compenso, secondo i parametri su indicati, deve essere previamente validata dall'Ufficio/Sezione presso il quale l'esaminatore ausiliario è accreditato e per conto del quale svolge gli esami (dicitura "validata" seguita da data, timbro dell'Ufficio/Sezione e firma). L'importo, così validato, deve essere corrisposto all'esaminatore ausiliario dal richiedente la seduta d'esame in anticipo rispetto all'espletamento della seduta stessa. A sua volta, l'esaminatore ausiliario rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell'inizio degli esami.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.  
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.  
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est.*

*Il presente provvedimento è adottato a seguito di informazione scritta alle OO.SS., ai sensi dell'art. 4 del CCNL Funzioni Centrali del 09.05.2022, in data 13.05.2022 (nota prot. 101158).*

Il Direttore Generale  
*Dott. Ing. Paolo AMOROSO*



# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

## Direttiva 18/2022/DGTNE

A Uffici e rispettive Sezioni coordinate della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche e modalità di svolgimento delle prove.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10.08.2021, n. 323, sono stati adottati i nuovi programmi d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C previste dal decreto interministeriale del 29.07.2008, n. 146, recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto."

Le patenti di **categoria A** abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa;

ed abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. A richiesta dell'interessato possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

A tal fine, sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Le patenti di **categoria B** abilitano al comando delle navi da diporto. La patente di categoria B abilita altresì al comando ed alla condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Le patenti di **categoria C** (rilasciate esclusivamente ai soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.I. 146/2008) abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

Con il decreto direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del 24.01.2022 (G.U. n. 36 del 12.02.2022), è stato approvato l'**elenco unico nazionale dei quesiti** per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche.

Con successiva circolare prot. 4535 del 14.02.2022 della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, sono state definite le **procedure d'esame**, cui si rinvia per piena ottemperanza.

Da ultimo, con decreto direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del 12.05.2022, n. 106, è stato disposto il **differimento** dell'entrata in vigore del D.D. 24.01.2022 (previsto per il 13.05.2022 - decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.) al 01.06.2022.

Con **decorrenza 01.06.2022**, pertanto, per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente nautica, dovrà essere utilizzato il data base dei quiz e delle prove di carteggio pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

Allo stato, il software di gestione dell'esame teorico consente la sola generazione delle schede dei quiz base e dei quiz vela. I quiz relativi agli elementi di carteggio dovranno essere selezionati manualmente dalla commissione d'esame nel rispetto dei criteri previsti dal D.M. 323/2021.

Con decorrenza 05.07.2022, il software di gestione dell'esame teorico gestirà la generazione delle schede d'esame di tutte le tipologie di prove teoriche.

Tutti gli Uffici Motorizzazione e le rispettive Sezioni coordinate, nel conformarsi alle disposizioni di cui sopra, vorranno assicurare adeguata informativa all'utenza al fine di evitare l'insorgere di qualsiasi criticità nello svolgimento degli esami.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.  
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.  
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est.*

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Paolo AMOROSO